



Automobile Club Sassari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 100/2024 DEL 12/11/2024

Oggetto: determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura materia energia elettrica, a decorrere dal 01/12/2024, presso gli immobili di proprietà dell'Automobile Club Sassari.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- l'Automobile Club Sassari e l'Automobile Club Italia sono proprietari al 50% (quota indivisa) dell'immobile sito in Sassari, viale Adua n. 32, e che presso detto edificio risultano ubicati gli uffici dei due Enti succitati;
- in riferimento alla fornitura dell'energia elettrica per la parte dell'immobile di Viale Adua in uso all'Automobile Club Sassari, risulta attivo un contatore elettronico identificato con Codice POD n. IT001E989857606;
- con proprio provvedimento n. 84/2022 del 16/09/2022 era stata affidata la fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Automobile Club Sassari tramite l'adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica Bando 19 – Lotto 7";
- la somministrazione di energia elettrica suindicata ha la durata di 12 mesi a decorrere dal 01/12/2023, e che, pertanto, la scadenza del contratto nr. ordine 7418128 è prevista per il 30/11/2024;
- in conseguenza della prossima scadenza del contratto suindicato si rende necessario definire un nuovo contratto per la possibile fornitura di energia elettrica a decorrere dal 01/12/2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999, in attuazione della Direttiva Europea 99/92/CE recante "*Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica*" ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico con lo scopo di favorire la liberalizzazione e quindi la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica;
- l'art. 48 ("*Risparmio energetico*"), comma 1, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ove si prevede che "*Le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip*" (comma così modificato dall'art. 40, comma 2, legge n. 69 del 2009);
- le pubbliche amministrazioni omissis ... relativamente alle seguenti categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburante extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
- l'art. 1, comma 494, della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) dispone che "*all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la*

possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali”;

VISTO l'art. 8, comma 8, lett. b), del D.L. 66/2014 convertito dalla L. n. 89/2014, “*Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi*” dove, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, si dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VERIFICATO che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attive le convenzioni per le forniture dei servizi elettrici di cui all’oggetto nelle quali risulta aggiudicataria la società Enel Energia S.p.A per la convenzione “Energia Elettrica 21 – Lotto 7 - Regione Sardegna;

DATO ATTO che, come confermato con parere della Corte Conti del Friuli Venezia Giulia n. 35/2016 l'Ente, nella pienezza della particolare autonomia di cui gode, potrà valutare anche soluzioni diverse, ma coerenti ai noti principi generali di efficacia, efficienza ed economicità che reggono l'azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/90 come recepita con modifiche dalla l.r. n. 7/2019;

VALUTATA la possibilità per l’Ente di procedere ad una verifica circa il potenziale risparmio sul costo effettivo della componente energia elettrica;

CONSTATATO che la società Global Power S.p.A., con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 127, P.IVA 03443420231, ha formulato una offerta di fornitura che prevede per l’utenza di Sassari, Viale Adua n. 32, con consumi annui inferiori a 30.000 kwh, un costo PUN più uno spread di 0,045 €/kwh;

RITENUTO che l'offerta avanzata dalla società Global Power S.p.A. risulta economicamente più vantaggiosa rispetto alla vigente Convenzione Consip Energia elettrica 21, Lotto 7, Regione Sardegna, dove si è appurato che la fornitura della componente energia elettrica risulta pari ad un costo PUN più uno spread di 0,0698 €/kwh, ridotto a di 0,0688 €/kwh nel caso di addebito diretto SEPA;

ACCERTATO che, sulla base dei precedenti consumi di energia elettrica (POD 98985760) effettuati nel corso delle precedenti annualità, l’importo annuale della spesa relativa alla sola fornitura della materia prima (energia elettrica) in trattazione ammonta, in via presuntiva e sulla base dell’attuale andamento dei prezzi per la fornitura di energia elettrica, a circa € 4.800,00 (I.V.A esclusa) all’anno oltre alla spesa relativa al trasporto e gestione del contatore, ed alla spesa per oneri di sistema;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento in argomento per il periodo di 12 mesi dalla data di effettiva attivazione della fornitura dell’energia elettrica, procedendo, al contempo, nel periodo sopra richiamato al continuo monitoraggio delle fatture pervenute che attestano sia l’effettivo risparmio dei costi secondo l’offerta proposta;

DATO ATTO che:

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo

- inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO, ai sensi del succitato art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, che:

- il fine che si intende perseguire con l'ordine diretto è quello della fornitura dell'energia elettrica per la sede dell'A.C. Sassari;
- l'importo complessivo della fornitura viene stimata in via preventiva in € 4.800,00 (oltre IVA di legge) all'anno, oltre alla spesa relativa al trasporto e gestione del contatore, ed alla spesa per oneri di sistema;
- il corrispettivo della fornitura resa è determinato a misura;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto.

PRECISATO che si intende subordinare tale affidamento alla condizione risolutiva contrattuale prevista dall'art. 1, comma 7, della L. n. 135 del 7/8/2012;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" (GU n. 274 del 23 novembre 2016);

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;

RAVVISATA la sussistenza delle ragioni di convenienza e legittimità di non far ricorso alla Convenzione Consip attualmente disponibile per la fornitura di energia elettrica nell'ambito della Regione Sardegna;

VISTO l'art 15 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché, in particolare, le Linee guida n.3 dell'ANAC (recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*") ove al punto 10.1 viene precisato che <..Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto ..>;

PRECISATO che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell'Amministrazione aggiudicatrice, e che tale circostanza esonera anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I. secondo gli stessi criteri fissati dall'ANAC (rif. Determina n. 3 del 5 marzo 2008; cfr. parere n. 103 del 27.6.2012)

VISTA la legge n. 241 del 1990 recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che per l'affidamento della fornitura in trattazione è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG): B442B83312;

VISTA la disponibilità di budget 2024 sul sottoconto CP 01.02.0024 – *“Fornitura Energia Elettrica”*, per la parte della spesa, stimata in € 500,00, con competenza economica relativa all'anno 2024, dando altresì atto che la rimanente quota della spesa (pari ad € 4.300) è da imputarsi alla competenza economica relativa all'anno 2025;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016;

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI del 15 ottobre 2009;

VISTO il *Regolamento di amministrazione e contabilità* dell'Automobile Club Sassari approvato dal Consiglio Direttivo dello stesso Ente il 23 settembre 2009, ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con lettera DSCT0010290 P-2.70.4.6 del 12 luglio 2010;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, redatto ai sensi dell'articolo 1, c. 2 bis, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sassari in data 21/03/2022;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 (rif. art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) redatto secondo lo schema-tipo del P.I.A.O. in modalità semplificata approvato con Decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.C. Sassari in data 30 gennaio 2023;

DATO ATTO che in riferimento all'anno 2024 il Consiglio Direttivo dell'AC Sassari nel corso della propria riunione del 28/12/2023 ha confermato integralmente il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) precedentemente approvato in data 30/01/2023;

ATTESO che il potere di autonomia privata della P.A. deve sempre e comunque esplicitarsi nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di tutela del terzo, nonché dei principi normativi che governano l'azione amministrativa;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia di cui al prot. N. 5495/24 del 17/06/2024 con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone l'incarico della responsabilità dell'Automobile Club di Sassari sino alla data del 15 giugno 2026;

VISTO il vigente Statuto dell'Automobile Club Sassari, ed in particolare l'art. 57, ove si precisa che *"il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi"*;

RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione degli atti tesi alla definizione del procedimento in trattazione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento interno della Federazione ACI:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme ai programmi e obiettivi generali dell'Ente così come deliberati dal Consiglio Direttivo, oltre che alle norme generali di buona amministrazione;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi specifici di competenza assegnati;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di procedere con la spesa suindicata in considerazione degli obblighi previsti dallo Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che nel caso in trattazione la spesa conseguente non è riconducibile quale spesa di sviluppo, e quindi non c'è obbligo di richiesta e di uso del CUP di cui all'art. 11 della Legge n. 3/2003;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni e sulla base dei presupposti di cui in premessa, alla società Global Power S.p.A., con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 127, P.IVA 03443420231, la fornitura di energia elettrica per la sede istituzionale dell'Ente di Sassari, Viale Adua n. 32, per un periodo pari a mesi 12 a decorrere dal 01/12/2024;
- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, che:
 - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l'affidamento diretto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze indicate in premessa;
 - il contratto ha per oggetto la somministrazione di energia elettrica presso la sede istituzionale dell'Ente sita in Sassari, viale Adua n. 32, per la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/12/2024;
 - il valore complessivo del contratto, su base presuntiva e secondo l'attuale andamento del mercato relativo alla fornitura di energia elettrica, è pari a circa € 4.800,00 (oltre IVA di legge) all'anno, oltre alla spesa relativa al trasporto e gestione del contatore, ed alla spesa per oneri di sistema;
 - il contratto è formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore;
 - la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto.

- 3) di dare atto che:
- a. la presente determinazione di affidamento, come previsto dalla legislazione vigente in materia, prevede una “condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati”;
 - b. i pagamenti avverranno a seguito di fatturazione mensile posticipato, dando atto che la parte della spesa relativa all’anno 2024, stimata in € 500,00, trova copertura nel budget 2024 sul sottoconto n. CP 01.02.0024 – “Fornitura Energia Elettrica”;
 - c. la parte della spesa relativa ai consumi di energia elettrica concernenti l’anno 2025 si provvederà ad imputare la rispettiva spesa nel Budget 2025;
 - d. il codice identificativo della gara di cui alla presente procedura, che il Responsabile del procedimento si impegna ad inserire al momento della liquidazione del documento di spesa, è B442B83312;
 - e. il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Automobile Club Sassari;
- 4) di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. disponendo che la liquidazione dell’importo spettante venga effettuata - tramite bonifico bancario - sul conto corrente dedicato, e dietro emissione di regolare fattura elettronica;
- 5) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni del Direttore dell’A.C. Sassari, e la conseguente trasmissione per la pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione “Pubblicità Legale”, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 33/2013.

IL DIRETTORE

Dott. Alberto Marrone

(Documento informatico firmato digitalmente)

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale dell’Ente per il periodo della pubblicazione. Successivamente l’accesso agli atti potrà essere esercitato secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui alla Legge n. 241 1990 e ss.mm.ii.